



**REGIONE
PUGLIA**

*Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio dei rifiuti ex legge reg. n. 20/2016
Il Commissario ad Acta*

Trasmissione a mezzo
posta elettronica ai sensi
dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA

DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

DECRETO N.56 DEL 7 LUGLIO 2017


Oggetto: Ricorso TAR Puglia – Lecce R.G. 690-2017– proponente: Comune di Casarano - ad oggetto impugnativa della DGR n. 382/2017. Ratifica di conferimento di incarico di resistenza in giudizio al difensore.

**IL COMMISSARIO DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527 del 5 agosto 2016 avente ad oggetto: *“Nomina Commissario ad Acta Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti - Art.16 Legge Regionale n. 24/2012”*, con il quale veniva nominato l'avv. Gianfranco Grandaliano Commissario ad Acta ai sensi dell'art 16 della l. r. n. 24/2012, così come modificata dalla l. r. n.20/2016.

RILEVATO che nella fase transitoria, nelle more della costituzione e dell'attivazione dell'Agenzia sono affidate al Commissario ad Acta tutte le funzioni in precedenza attribuite agli OGA provinciali e, successivamente, affidate dall'art. 9 della l.r. n. 24/2012, così come modificato, all'Agenzia al fine di evitare che si verificano criticità alla gestione del ciclo dei rifiuti.

commissarioadacturifiuti@pec.rupat.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

CONSIDERATO che con ricorso notificato in data 24/05/2017, il Comune di Casarano ha proposto ricorso avverso la Delibera di G.R. Puglia n. 382 del 24/03/2017, recante commissariamento dell'ARO LE9, domandandone l'annullamento previa sospensiva.

CONSIDERATO che con mandato conferito in via d'urgenza all'avv. Marco Lancieri, vista la sospensiva ex adverso proposta, lo scrivente Commissario ad acta ha disposto la costituzione in giudizio tramite il predetto difensore per resistere alle avverse pretese già nella sede cautelare;

CONSIDERATO che con nota tramessa a mezzo PEC del 26/06/2017, il legale officiato ha comunicato di aver provveduto a costituirsi in giudizio nell'espletamento del mandato conferito e, con successiva PEC del 04/07/2017, ha comunicato la fissazione dell'udienza camerale da parte del Tar Puglia di Lecce per l'11/07/2017;

CONSIDERATO che occorre quindi ratificare il mandato conferito in via d'urgenza all'avv. Lancieri;

RITENUTO che lo stesso legale, ha dato la propria disponibilità ad accettare l'incarico alle condizioni di cui alla unita convenzione;

La relazione istruttoria citata è parte integrante del presente provvedimento ed è allo stesso allegata come parte integrante e sostanziale.

VISTO:


- il D. Lgs 267/2000;
- la l.r. n. 24/2012 così come modificata dalla l. r. n. 20/2016;
- la comunicazione PEC del 26/06/2017 trasmessa dall'avv. Marco Lancieri;

Tutto quanto su premesso

DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. Di ratificare l'incarico di resistenza in giudizio nel ricorso RG n. 690/2017 innanzi il TAR Puglia, Sede di Lecce, conferito in via d'urgenza con mandato al difensore avv.



**REGIONE
PUGLIA**

Marco Lancieri (c.f. LNCMRC71E23L259S), con studio in Bari, Corso Cavour 124, alle condizioni di incarico sopra indicate.

2. Di stabilire, ai fini della determinazione degli onorari spettanti al professionista, che la causa si ritiene di valore indeterminabile di particolare importanza, stante l'oggetto, e che l'incarico è assunto alle condizioni di cui alla unita convenzione;
3. Di pubblicare il presente Decreto sul sito istituzionale della Regione Puglia – Agenzia territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti;

Bari, 7 Luglio 2017

***Il Commissario ad Acta dell'Agenzia Territoriale
della Regione Puglia per il Servizio di Gestione
dei Rifiuti ex l.r. 24/2012 modif. da l.r. 20/2016***

avv. Gianfranco Grandaliano